

Egr. Assessore,

come anticipatoLe, consegno alcune considerazioni sulla vicenda relativa all'imminente appello presso il Consiglio di Stato della sentenza del TAR Toscana dell'estate del 2010, sentenza, con cui stata annullata la graduatoria del concorso del 2000, all'esito del quale sono risultato vincitore e quindi nominato Comandante.

1. L'inquadramento "etico" di quello che è accaduto - e che credo potrà ben comprendere visti i Suoi trascorsi come rappresentante sindacale - è, molto semplicemente, lo sgomento di un lavoratore che, del tutto incolpevolmente, subisce, a distanza di 10 anni, gli effetti della superficialità e della incompetenza di una Commissione di concorso [e probabilmente anche degli avvocati impegnati nella prima fase del contenzioso] e che, nonostante la serietà e le capacità mostrate, vede "affossare" ingiustamente la propria carriera professionale per motivi del tutto estranei al lavoro che svolge.

A parte la rilevante quantità di denaro già spesa [e ancora da spendere] in avvocati, devo anche subire il sospetto - più o meno malevolo -- di coloro che mi considerano [o fingono di considerarmi] un funzionario delegittimato, usurpatore di un titolo e di una funzione e quindi un disonesto intrallazzatore. Naturalmente poco importa dei vari Porciatti o dei vari Romiti, ma - per esempio - non è stato piacevole apprendere di non essere più ospite della Festa dei Carabinieri perché considerato presenza inopportuna.

2. L'inquadramento giuridico, invece, è relativamente banale nella descrizione degli eventi e, per contro, più complicato nei possibili sviluppi.

La ricostruzione dei fatti, che sicuramente anche altri le rappresenteranno, è, in breve, questa:

il concorrente qualificatosi secondo, con uno scarto minimo, propone ricorso sia per la mancata valutazione di alcuni titoli sia per rilevate irregolarità nelle procedure. In particolare, osserva che in una pagina del verbale delle operazioni del concorso è stato attribuito un punteggio ad una delle mie prove scritte di 23,50 mentre nelle pagine successive il punteggio indicato è di 25,50.

Di fronte al TAR, il Goduto chiede la sospensiva della graduatoria, ma il TAR manifesta l'intenzione di non volerla concedere, ritendo necessario che la Commissione di concorso precisi qual è, tra i due indicati, il punteggio esatto. Rinvia quindi gli atti al Comune perché provveda.

Questo modo di procedere non è stato contestato dal TAR all'esito dell'adempimento, ma arrivati al merito, nel 2010, i giudici hanno ritenuto che quel foglietto - non facente parte del verbale di concorso perché non incluso nei documenti - non poteva essere utilizzato per correggere l'errore. Il foglio, il fatto che la Commissione abbia ribadito che il mio elaborato era certamente di qualità superiore al 23,50 e via dicendo, ha ingenerato nel TAR l'idea che la correzione del verbale sia stata fatta ricorrendo a modalità che non la consentivano.

In altre parole, la Commissione doveva e poteva correggere l'errore, ma non nel modo in cui l'ha fatto.

Per contro, io mi trovo nella posizione di dover, se mai, contestare alla Commissione e all'Amministrazione Comunale, il danno che mi hanno provocato non solo sbagliando nel redigere il verbale del concorso [e qui, l'errore può anche essere comprensibile], ma, addirittura, sbagliando una seconda volta nel correggere il primo errore [e in questo secondo caso l'errore diventa inammissibile].

3. L'appello pendente al Consiglio di Stato, anzi gli appelli, sono finalizzati a conservare l'operato della Commissione e quindi la graduatoria di concorso che, allo stato, è annullata. Il Goduto ha chiesto l'ottemperanza e, non soddisfatto, ha impugnato la sentenza del TAR su questo specifico aspetto. Quindi il giudizio del 18 dicembre riguarderà entrambe le questioni, ma per quello che ci interessa più da vicino, ci saranno, in sostanza, due possibilità: se il Consiglio di Stato accoglie gli appelli *nulla questio*; se, per contro, li respinge e annulla definitivamente la graduatoria, possono delinearsi questi scenari:

a) L'Amministrazione, se vuole dare seguito [ma non necessariamente] alle implicazioni che tale annullamento comporta, redige una nuova graduatoria dove sono collocato al secondo posto e chiama in servizio Goduto, riservandosi di assegnare o meno la PO. A parte il contenzioso che, a quel punto, dovrò aprire io contro la negligenza della Commissione e dell'Amministrazione che ne ha approvato l'opera, come Le ho già anticipato, mi vedrei - allo stato degli atti - ricollocato da D6 in C2.

Sul punto è in atti una lettera a firma dell'Avv. Marco Lovo nella quale si sollecita una revisione di quell'inquadramento. E' vero che sono cambiate molte cose: Regolamento del Corpo [che tra l'altro ho modificato io!], contratto collettivo di lavoro e dotazioni organiche, però con la VI qualifica ottenuta per corso concorso nel 1996 ero Istruttore di Vigilanza [e poi Responsabile dell'Ufficio f.f.] e Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Ho diretto, con quella qualifica, il Comando per oltre 1 anno e si trattava, quando espletato il concorso, della figura collocata tra il Funzionario VIII qualifica e gli Agenti collocati in V: era, in sostanza, una figura certamente addetta al coordinamento e al controllo.

Quando nel 2000 il Comune ha applicato il nuovo inquadramento io ero già Comandante e quindi non mi sono interessato al fatto (da me appreso solo quest'anno) che il mio profilo professionale era stato inquadrato al C2 e non al D1 come sarebbe stato, a mio avviso, corretto [né nessuno mi ha rappresentato alcunché o notificato alcun atto]. Siccome la questione era, a quel momento, irrilevante, è stato fatto così, ma è evidente che la questione rischia di ritornare di attualità.

La collocazione in D potrebbe, forse, consentire il "recupero" delle progressioni economiche fatte nel corso degli anni e, certamente, consentire l'attribuzione della P.O. in considerazione dei titoli di studio e professionali [Laurea quinquennale; Master biennale interuniversitario, oltre 20 anni di polizia municipale di cui 15 anni in funzione di comando prima del Corpo e poi della struttura] di gran lunga superiori ai due D4 presenti nella struttura.

4

b) L'Amministrazione prende atto dell'annullamento e decide di indire un nuovo concorso affidando un incarico in attesa dell'espletamento di un nuovo concorso [naturalmente introducendo elementi di novità e/o differenziazione rispetto al concorso del 2000] oppure,

c) potrebbe "ristrutturare" l'intero servizio, magari nella prospettiva delle unioni, e affidare un incarico intuito personae per la durata del mandato proprio in relazione al nuovo ufficio.

In questa terza ipotesi cadrebbe qualunque tipo di "attualità" della sentenza se "quel posto" non ci fosse semplicemente più. Non ci sarebbe certo elusione di giudicato perché il giudicato non si può formare sulla parte relativa all'obbligo di assunzione in quanto non di competenza della giudice amministrativo.

E' di tutta evidenza che tale ultima soluzione, oltre ad esprimere un segnale di apprezzamento della mia opera professionale, avrebbe in sé un ulteriore contenuto di giustizia del quale, credo, si possa obiettivamente avvertire la necessità.

Certo, rimarrebbe aperta la vicenda dell'inquadramento giuridico ma, nell'ipotesi sopra delineata, potrebbe essere affrontato anche in un contesto di natura transattiva.

Cordialmente,

Andrea Alessandro Nesti

